

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2771-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 4 novembre 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro dei Trasporti**

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(V. Stampato Camera n. 5281)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 aprile 1991

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 aprile 1991*

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione stipulata tra l'Italia e la Francia, che si sottopone all'attenzione del Senato, si inserisce nel progetto di revisione degli accordi bilaterali in materia di doppia imposizione che ha portato alla firma di nuove convenzioni con il Regno Unito e con la Repubblica Federale di Germania. Essa è stata redatta ricalcando il modello di convenzione OCSE del 1977, adottando soluzioni particolari in conformità con le misure peculiari dei due sistemi.

Il relatore, nel rimandare alla relazione governativa per una più analitica disamina dei vari punti del testo in esame, sottolinea all'attenzione dell'Assemblea due disposi-

zioni aventi carattere innovativo. Una è quella dell'articolo 17 (artisti e sportivi), l'altra quella dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera *b*), che fissa il principio per cui le «stabili organizzazioni» sono sottoposte al regime fiscale stabilito con la Convenzione, «quale che sia il luogo in cui ha la sede l'impresa da cui dipende la stabile organizzazione».

La Convenzione è destinata ad entrare in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. La Commissione affari esteri invita pertanto l'Assemblea ad approvare il presente disegno di legge.

GRAZIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

30 luglio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OSSO)

31 luglio 1991

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 della convenzione medesima.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.